

**Scheda 4 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2011/1072 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ambito del diritto interno italiano, della Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

Ai sensi dell’art. 18 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 30 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione, in difetto della suddetta comunicazione, ritiene che ad oggi le Autorità italiane non abbiano ancora recepito la Direttiva in oggetto.

**Stato della Procedura**

In data 18 luglio 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/43/CE mediante il Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 105

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Il Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 105, attuativo della Direttiva in oggetto, ha introdotto nuove sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni descritte nel Decreto medesimo, con conseguente aumento delle entrate extratributarie dello Stato.

**Scheda 5 – Affari interni**

**Procedura di infrazione n. 2011/0843 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Interno

**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata attuazione, in Italia, della Direttiva 2009/50/CE relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Ai sensi dell’art. 23 della stessa, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, entro il 19 giugno 2011, dandone comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che le competenti Autorità italiane non abbiano ancora adottati i suddetti provvedimenti attuativi, per cui la Direttiva 2009/50/CE, di cui si tratta, non sarebbe stata ancora recepita nell’ambito del diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 27 ottobre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/50/CE mediante il Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 108.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 6 – Affari interni****Procedura di infrazione n. 2009/2001 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Compatibilità con le disposizioni della Direttiva 2003/109/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Interno**Violazione**

La Commissione europea ritiene che alcune disposizioni vigenti in Italia, in materia di assistenza sociale, non siano compatibili con la Direttiva 2003/109/CE e, in particolare, con l'art. 11 della medesima. La sopra menzionata Direttiva intende, nel complesso, realizzare il più possibile l'equiparazione, ai cittadini degli Stati membri UE, dei cittadini di paesi terzi che risultino soggiornanti “di lungo periodo” in uno Stato UE. Giusta l'art. 4 di tale Direttiva, si definiscono soggiornanti “di lungo periodo” coloro che, provenienti da paesi terzi rispetto alla UE, hanno soggiornato per almeno cinque anni negli stessi Stati membri, legalmente ed ininterrottamente. Il succitato art. 11 della Direttiva prevede che l'equiparazione fra cittadini UE e cittadini di paesi terzi - che risultino, questi ultimi, soggiornanti “di lungo periodo” – operi con riferimento specifico all'ambito delle erogazioni per finalità “sociali”. E' evidente che i trattamenti assistenziali, concessi dalla Direttiva ai “soggiornanti di lungo periodo”, si collegano direttamente a quest'ultimo status, prescindendo dal soddisfacimento di requisiti ulteriori. Con tale normativa sarebbero in contrasto, pertanto, le delibere assunte il 4/9/2007 e il 25/9/2007 dal C. d. A. dell'Azienda del Comune di Verona che gestisce gli immobili comunali. Con tali decisioni, è stata definita la procedura per l'assegnazione di alloggi pubblici. Sul punto, sono stati individuati dei criteri idonei a conferire, in tale ambito, una preferenza ad alcuni partecipanti rispetto ad altri. Tali criteri sono fondati sulla duplice circostanza di essere “cittadini italiani” e di vantare una residenza - o presenza quali lavoratori - nel Comune di Verona, per una durata variamente estesa dagli 8 ai 20 anni e oltre. Al riguardo, la Commissione rileva che tali parametri compromettono – circa la prestazione sociale consistente nell'assegnazione di alloggi residenziali pubblici - l'equiparazione fra cittadini nazionali e “soggiornanti di lungo periodo”. Infatti, i primi sarebbero posti in condizioni di vantaggio rispetto ai secondi, i quali subirebbero due forme di discriminazione, rispettivamente diretta e indiretta. La prima consiste nell'attribuzione di rilevanza, ai fini del trattamento preferenziale, alla “cittadinanza italiana”. La seconda si sostanzia nella previsione del requisito, sempre in funzione del suddetto trattamento, di una prolungata residenza (dagli 8 ai 20 anni e oltre) nel Comune di Verona. Quest'ultimo requisito, evidentemente, pur non formalmente connesso alla cittadinanza italiana, di fatto ricorre più frequentemente in capo a cittadini italiani. Inoltre, la Commissione contesta la legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia, segnatamente l'art. 9 della Legge 14/08/2008, n. 9, l'art. 10 par. 25 della Legge 30/12/2008, n. 17, l'art. 38 della Legge 5/12/2008, n. 16, e, in generale, le disposizioni della Legge 23/7/2009, n. 12 e della Legge 24/5/2010, n. 7. Detta normativa subordina l'acquisto del diritto ad alcuni benefici assistenziali - o, rispetto ai medesimi benefici, l'acquisto di una posizione di “preferenza” nei confronti di altri aventi diritto - ad una protratta permanenza sul territorio regionale. Essendo, quest'ultima, una condizione più frequentemente riscontrabile in capo ai cittadini italiani, ne deriverebbe una discriminazione dei soggiornanti di paesi terzi.

**Stato della Procedura**

In data 6 aprile 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

## Agricoltura

PROCEDURE INFRAZIONE AGRICOLTURA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/0085	Mancato recepimento della Direttiva 2011/68/UE della Commissione dell' 1 luglio 2011 che modifica le Direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell'articolo 7 delle Direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0081	Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale	MM	No	Nuova procedura
Scheda 3 2011/2132	Adozione di risoluzioni nell'ambito dell'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)	MM	No	Stadio invariato

**Scheda 1 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2012/0085 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/68/UE della Commissione dell’ 1 luglio 2011 che modifica le Direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle Direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea lamenta che la Direttiva 2011/68/UE - che modifica le Direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle Direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE, per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi – non ha ancora ricevuto attuazione nel diritto interno italiano.

Ai sensi dell’art. 4 della suddetta Direttiva 2011/68/UE, gli Stati membri adottano, entro la data del 31 dicembre 2011, le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate alla trasposizione della medesima nell’ambito dei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure predette non sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che, a tuttoggi, la stessa Direttiva non sia stata ancora trasposta nel sistema giuridico nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2011/68/UE mediante Decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, del 20 luglio 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2012/0081- ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2010/60/UE della Commissione, del 30 agosto 2010 che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero delle Politiche Agricole

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2010/60/UE della Commissione, che dispone deroghe per la commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate ad essere utilizzate per la preservazione dell’ambiente naturale, non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Ai sensi dell’art. 16 della medesima, gli Stati membri adottano, entro il 30 novembre 2011, tutti i provvedimenti di natura legislativa, regolamentare e amministrativa necessari al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione ritiene, atteso che i provvedimenti predetti non le sono stati ancora comunicati, che i medesimi non siano stati ancora adottati, per cui la Direttiva in questione non sarebbe stata ancora trasposta nel diritto interno italiano.

**Stato della Procedura**

In data 25 febbraio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 148.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Agricoltura****Procedura di infrazione n. 2011/2132- ex art. 258 del TFUE****“Adozione di risoluzioni nell’ambito dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole****Violazione**

La Commissione europea lamenta l’avvenuta violazione degli artt. 2 par. 1 e 3 par. 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), facendo riferimento all’approvazione, da parte dell’Italia, di numerose Risoluzioni in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino (OIV). In base al predetto art. 2 TFUE, si ritiene che nei settori in cui l’Unione europea vanta una “competenza esclusiva”, gli Stati membri non possano intervenire se non in misura tale da far salva tale esclusività: quindi, solo nel caso in cui siano stati autorizzati dalle stesse Autorità europee, ovvero operino in funzione puramente attuativa di regole previamente stabilite dalle medesime Autorità. Al riguardo, il sopra citato art. 3 del TFUE ascrive alla competenza esclusiva, spettante alle Istituzioni della UE, anche la stipula di accordi con soggetti esterni all’Unione europea, nel caso in cui le relazioni con detti terzi dispieghino un’influenza sull’ordinamento interno della stessa UE. Quindi, ove gli Stati membri della UE siano chiamati ad esprimere una posizione, nell’ambito di rapporti internazionali suscettibili di incidere sul sistema normativo dell’Unione europea, essi non sono facoltati ad agire autonomamente e liberamente, ma devono rimettersi a quanto disposto, in proposito, dalle Istituzioni dell’Unione medesima. A tal proposito, la Commissione europea sostiene che l’Italia abbia violato tale competenza esclusiva, aderendo in via autonoma - travalicando le Autorità europee all’uopo legittimate e le forme prescritte, nella fattispecie, dal diritto europeo- ad un certo numero di Risoluzioni votate in seno all’Organizzazione Internazionale della vigna e del vino, di cui fa parte l’Italia stessa insieme ad altri 20 Paesi membri della UE. Al riguardo si precisa che certe tipologie di Risoluzioni, adottate dall’Organizzazione suddetta, vengono automaticamente incorporate nell’ordinamento interno dell’Unione europea, come stabilito dalle seguenti norme comunitarie: art. 120 octies dell’OCM unica, art. 9 del Reg. n. 606/2009 e Reg. n. 479/2008. Tali Risoluzioni, dunque, che pure vengono assunte nell’ambito di organismi internazionali, incidono sul sistema di diritto interno dell’Unione europea. Da questo assunto, la Commissione desume che la posizione espressa da ciascun Stato membro in seno all’Organizzazione di cui si tratta - in rapporto alle predette Risoluzioni - non può definirsi autonomamente, ma deve uniformarsi a quanto stabilito, al riguardo, dalle Autorità europee. In particolare, ciascun Stato membro dovrebbe, nella fattispecie, votare secondo quanto stabilito previamente dal Consiglio dell’Unione europea, secondo la procedura indicata dall’art. 218, par. 9 dello stesso TFUE. Per converso, il 24/6/2011, l’Italia ed altri Stati membri UE hanno aderito - in difetto di una pertinente delibera del Consiglio della UE stessa, che definisse il contenuto di detta adesione - a 25 Risoluzioni dell’Organizzazione internazionale della vigna e del vino, rivestite immediatamente, a norma dei predetti Regolamenti comunitari, del valore di norme UE. Sul punto, la Commissione non solo chiede all’Italia di chiarire la propria condotta, ma richiama lo Stato membro ad un comportamento, nel futuro, maggiormente rispettoso degli obblighi assunti nei confronti dell’Unione, in vista della prevista votazione di ulteriori Risoluzioni OIV, fissata all’Ottobre dello stesso 2011

**Stato della Procedura**

In data 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

## Ambiente

PROCEDURE INFRAZIONE AMBIENTE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2012/2054	Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2012/0196	Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi	MM	Sì	Nuova procedura
Scheda 3 2012/0195	Mancato recepimento della Direttiva 2009/126/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio	MM	No	Nuova procedura
Scheda 4 2012/0084	Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso	MM	No	Nuova procedura
Scheda 5 2011/4021	Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)	MM	Sì	Stadio invariato
Scheda 6 2011/4009	Non corretta applicazione della Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Progetto "Variante SS. 1 Aurelia bis" (Liguria – Savona)	MM	No	Stadio invariato
Scheda 7 2011/2218	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE	MM	No	Nuova procedura

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 8</b> 2011/2217	Non corretta trasposizione della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque balneabili	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 9</b> 2011/2215	Violazione dell'articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 10</b> 2011/2205	Cattiva attuazione della Direttiva 2009/147/CE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici	MM ex 260 (C- 503/06)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 11</b> 2011/2203	Violazione degli obblighi di notifica per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (Regolamento 2006/842)	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 12</b> 2011/2006	Non corretto recepimento della Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la Direttiva 2004/35/CE	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 13</b> 2011/0476	Mancata attuazione della Direttiva 2009/30/CE che modifica la Direttiva 98/70/CE per benzina, diesel e gasolio e 1999/32/CE per il combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 14</b> 2010/0124	Mancata attuazione della Direttiva 2009/29/CE che modifica la Direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas effetto serra	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 15</b> 2009/4426	Valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati. Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 16</b> 2009/2264	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti e alla restrizione all'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche	MMC	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 17</b> 2009/2235	Non conformità della normativa nazionale alla Direttiva 2001/42/CE relativa alla valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 18</b> 2009/2086	Valutazione di impatto ambientale - applicazione della Direttiva 85/337/CEE	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<b>Scheda 19</b> 2009/2034	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 20</b> 2008/2194	Qualità dell'aria: valori limite PM10	RC (C-68/11)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 21</b> 2008/2071	Regime sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento relativo agli impianti esistenti – Direttiva IPCC	SC (C-50/10)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 22</b> 2007/4680	Non conformità della Parte III del Decreto 152/2006 con la Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
<b>Scheda 23</b> 2007/4679	Non corretta trasposizione della Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale	PMC	No	Variazione di stadio (da PM a PMC)
<b>Scheda 24</b> 2007/2195	Emergenza rifiuti in Campania	MM ex 260 C-297/08	Si	Stadio invariato
<b>Scheda 25</b> 2006/4780	Deviazione acque del fiume Trebbia Emilia Romagna	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 26</b> 2006/2131	Normativa italiana in materia di caccia in deroga	MM C-573/08	No	Stadio invariato
<b>Scheda 27</b> 2004/4926	Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici	MM C-164/09	No	Stadio invariato
<b>Scheda 28</b> 2004/4242	Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga	SC (C-508/09)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 29</b> 2004/2034	Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque superflue	RC (C-565/10)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 30</b> 2003/2204	Cattivo recepimento della Direttiva relativa ai veicoli fuori uso	MMC ex 260 C-394/05	No	Stadio invariato
<b>Scheda 31</b> 2003/2077	Discariche abusive su tutto il territorio nazionale	PM ex 228 TCE C-135/05	No	Stadio invariato
<b>Scheda 32</b> 2002/4787	Valutazione dell'impatto ambientale della strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea-via Borisasca (Milano)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 33</b> 2002/2284	Effetti nocivi della raccolta del trasporto del trattamento dell'ammasso e del deposito dei rifiuti	MMC ex 260 C-82/06	No	Stadio invariato

<b>Scheda 34</b> 2001/4156	Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche nella provincia di Foggia	MM ex 260 C-388/05	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 35</b> 1998/2346	Costruzione Villaggio turistico "Is Arenas" Narbolia (OR)	MM ex 260 C-491/08	Sì	Variazione di stadio (da SC a MM)

**Scheda 1 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/2054 - ex art. 258 del TFUE****"Non corretto recepimento della Direttiva 2007/60/CE del 23 ottobre 2007"****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell' Ambiente****Violazione**

La Commissione europea rileva la non corretta trasposizione, in Italia, della Direttiva 2007/60/CE. Tale Direttiva è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, a mezzo del Decreto Legislativo 2010/49. Riguardo all'atto di recepimento in questione, la Commissione ha constatato alcune indebite difformità rispetto al testo della suddetta Direttiva. In primo luogo, si sottolinea come l'art. 2, punto 1 della Direttiva stessa, dopo aver definito l'"alluvione", in generale, come l'allagamento temporaneo di aree che, normalmente, non sono coperte d'acqua, elenca una serie di ipotesi particolari ricomprese in essa definizione. Nel considerare tali fattispecie peculiari, la Direttiva stessa concede, agli Stati membri, la facoltà di escludere dal concetto di alluvione l'allagamento provocato dagli impianti fognari. Al riguardo, il Decreto Legislativo di cui sopra precisa che dalla nozione di "alluvione" è escluso gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici. Ne deriva, pertanto, che il legislatore italiano ha estromesso dall'area di riferimento del termine "alluvione" - sottraendole quindi all'ambito di applicazione della Direttiva - tutta una serie di ingenti allagamenti non riconducibili ad agenti meteorologici, come, ad esempio, i maremoti o il cedimento di una diga. La Commissione osserva, in proposito, che la normativa italiana non si è attenuta ai dettami di cui alla Direttiva 2007/60/CE, in quanto, in luogo della limitata ipotesi prevista dalla medesima (gli allagamenti da impianti fognari), ha sottratto un intero settore di ipotesi di allagamento (tutte quelle non imputabili ad eventi meteorologici) alla sfera di applicazione delle prescrizioni contenute in tale Direttiva. La Commissione ha, peraltro, individuato un'ulteriore punto di discrepanza fra la Direttiva 2007/60/CE e la disciplina attuativa interna, con riferimento all'allegato alla Direttiva in questione, comprensivo di una parte B recante menzione degli "elementi" che debbono essere indicati negli aggiornamenti successivi dei "piani di gestione dei rischi da alluvioni". Nell'ambito di tali elementi, detta parte B dell'allegato indica, al punto 1, una "sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 14". Tali disposizioni sono state recepite, dal detto D. Lgs 2010/49, nell'allegato 1, parte B, punto 1. In tal sede, viene menzionata una "sintesi dei riesami svolti a norma dell'art. 13", laddove, secondo la Commissione, il riferimento sarebbe dovuto andare non all'art. 13 ma all'art. 12, poiché è quest'ultimo - e non il 13 - che, nel corpo del medesimo Decreto 2010/49, riprende il disposto di cui all'art. 14 della Direttiva 2007/60/CE.

**Stato della Procedura**

In data 26 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE. Con nota del 13/3/2012 le Autorità italiane hanno annunciato che le richieste modifiche al Decreto Legislativo 2010/49 sono state inserite come emendamento alla Legge comunitaria 2011.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/0196 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva il mancato recepimento, in Italia, della Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Ai sensi dell’art. 23 della medesima, gli Stati membri pongono in essere, entro il 26 novembre 2011, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto le misure di attuazione suddette non le sono state ancora comunicate, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora traspunta nell’ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 21 marzo 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/128/CE mediante il Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Il Decreto Legislativo n. 50/2012, attuativo della Direttiva 2009/128/CE in oggetto, introduce da una parte nuove sanzioni pecuniarie in ordine agli illeciti considerati dal Decreto medesimo, con conseguente aumento delle entrate extratributarie dello Stato. Dall’altra, implica nuove spese a carico del bilancio pubblico, con specifico riferimento agli oneri di cui all’art. 12, comma 2 dello stesso Decreto. In ordine a tali oneri, l’art. 25, commi 2 e 3, dispone che essi verranno finanziati mediante apposite tariffe applicate ai consumatori e commisurate al costo effettivo del servizio, in base a quanto previsto dal comma 3 del predetto art. 12.

**Scheda 3 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/0195 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2009/126/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la mancata trasposizione, nell’ordinamento italiano, della Direttiva 2009/126/CE del Parlamento e del Consiglio, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.

Ai sensi dell’art. 10 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa, nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 1° gennaio 2012, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

In quanto i suddetti provvedimenti non sono stati comunicati, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell’ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 21 marzo 2012 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2009/126/CE mediante la Legge 15 dicembre 2011, n. 217.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2012/0084 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancato recepimento della Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011 recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva che la Direttiva 2011/37/UE della Commissione del 30 marzo 2011, recante modifica dell'allegato II della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, non è stata ancora recepita nell'ambito del diritto interno italiano.

Ai sensi dell'art. 2 della medesima, gli Stati membri pongono in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi funzionali al recepimento della stessa nei rispettivi ordinamenti interni, entro il 31 dicembre 2011, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Al riguardo, la Commissione ritiene che ad oggi la Direttiva in questione non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

In data 25 gennaio 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non sussistono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 – Ambiente****Procedura di infrazione n. 2011/4021 - ex art. 258 del TFUE**

“Conformità della discarica di Malagrotta (Regione Lazio) con la Direttiva relativa alle discariche dei rifiuti (Dir. 1999/31/CE)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Ambiente

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, nonché quella dell’art. 6 della Direttiva 1999/31/CE concernente le discariche dei rifiuti stessi, facendo riferimento alle condizioni effettive dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Lazio e, in particolare, nella discarica di Malagrotta (Roma). Il primo degli articoli sopra menzionati dispone che il collocamento dei rifiuti in discarica debba avvenire senza pregiudizio per l’ambiente e la salute umana, mentre il secondo stabilisce che i rifiuti non possano essere posizionati nelle discariche se, preliminarmente, non hanno subito un trattamento adeguato, tale da non determinare il semplice cambiamento di aspetto e ridimensionamento dei medesimi, ma da comportare altresì la neutralizzazione della loro pericolosità per l’ambiente e l’uomo. Per quanto riguarda la discarica di Malagrotta, le Autorità italiane hanno inviato alla Commissione una documentazione comprensiva dell’ordinanza adottata il 31/12/2010 dal Presidente della Regione Lazio, n. Z0012, la quale ingiunge alla società E. Giovi di installare entro sei mesi, presso la discarica stessa, un certo numero di unità di trito vagliatura, le quali dovrebbero sopperire - in ordine all’esigenza di trattamento dei rifiuti prima della loro collocazione nella stessa discarica - all’attuale insufficienza degli impianti di trattamento meccanico-biologico (TMB) esistenti. L’Ordinanza in questione, tuttavia, pur facendo obbligo alla società di gestione di realizzare gli impianti di trito-vagliatura di cui sopra, consente che, nel periodo assegnato per la realizzazione degli impianti stessi, le operazioni di scarico dei rifiuti a Malagrotta continuino senza soluzione di continuità, anche se il materiale depositato non riceve ancora il trattamento prescritto dalla normativa comunitaria. Peraltro, il sistema di smaltimento risulterebbe insufficiente a livello regionale, dal momento che il deposito in discarica di rifiuti in parte non debitamente trattati - provenienti dai Comuni di Roma, Ciampino e Fiumicino e dalla Città del Vaticano - interesserebbe non solo la discarica di Malagrotta, ma anche quelle di via Rocca Cencia e di via Salaria, queste ultime gestite dalla società AMA S.p.A. Del resto, l’incapienza di tutto il sistema regionale di smaltimento dei rifiuti verrebbe riconosciuta dalle stesse Autorità italiane, nel progetto del “Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio per il periodo 2011-2017” (trasmesso alla Commissione il 17/11/2010 nell’ambito della procedura di infrazione 2002/2284). Nel documento in questione, si sottolinea come l’inadeguatezza impiantistica (sovraccarico dei TMB esistenti) sia riscontrabile in primo luogo nelle provincie di Roma, Latina e Rieti e, di conseguenza, anche in relazione alle restanti provincie di Frosinone e Viterbo. Per quanto concerne queste ultime, infatti, si rileva che gli impianti di TMB locali - di per sé idonei al trattamento dei rifiuti prodotti nelle relative zone di pertinenza - risultano in definitiva inefficienti, in quanto coinvolti nel trattamento anche dei rifiuti provenienti dalle prime tre provincie menzionate.

**Stato della Procedura**

In data 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’adeguamento tecnico delle strutture, attualmente predisposte per il trattamento dei rifiuti, implicherebbe nuove spese a carico del bilancio pubblico.